




COMUNE DI CORI

PROVINCIA DI LATINA

Via della Libertà 36 - 04010 CORI (LT) -
Tel. 06966171 - 0696617223 fax 069677501-
sindaco@comune.cori.lt.it - ambiente@comune.cori.lt.it



Prot. 1216/ 2011 - Ordinanza nr 01 - 09 marzo 2011.

Oggetto: "Disposizioni in materia di potabilità delle acque destinate al consumo alimentare umano in Cori Capoluogo".

Il Sindaco

Richiamate le proprie Ordinanze 24 novembre 2010, 9 dicembre 2010, 31 dicembre 2010, aventi per oggetto: "Disposizioni in materia di potabilità delle acque destinate al consumo alimentare umano nella Città di Cori Capoluogo";

Considerato che la fornitura idrica alle popolazioni deve rispettare i parametri indicati dal Decreto Legislativo nr. 31/2001, e, con specifico riferimento all'Arsenico (AS), è prevista la possibilità di erogare acqua con contenuto di Arsenico (AS) superiore alla soglia consentita di 10 µg/l, previa concessione di una deroga rilasciata dal Ministero della salute previo parere favorevole della Commissione Europea;

Considerato che, a seguito del parere negativo della Commissione Europea, i parametri di Arsenico (As) individuati dall'Istituto Superiore di Sanità fino a 50µg/l non risultano più ammissibili;

Vista l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 gennaio 2011 n. 3221 pubblicata sulla G.U. n. 35 il 12 febbraio 2011, con la quale dispone l'emissione di Ordinanze Sindacali di non potabilità, in presenza del superamento dei limiti di 10µg/l (diecimicrogrammilitro) di Arsenico (AS) totale, nelle acque destinate al consumo umano,

Vista la comunicazione dell'8 marzo 2011 dell'Azienda Unità Sanitaria Locale di Latina, Dipartimento di Prevenzione U.O.C., Servizio e Alimenti e Nutrizione nr. 6126/AOO10/2011, avente per oggetto: *riscontri analitici del parametro dell'Arsenico nel Comune di Cori*, con la quale segnala il superamento dei valori dell'Arsenico (As) totale 10µg/l, nelle acque destinate al consumo umano nella Città di Cori Capoluogo;

VISTO l'art. 50 comma 5) e l'art. 54 comma 2) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 nr. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTO il vigente Statuto Comunale;

ORDINA

il divieto di utilizzo dell'acqua derivante dalle pubbliche condotte destinate al consumo umano nella Città di Cori Capoluogo, ad esclusione del fontanile allacciato al Dearsenizzatore idrico ubicato in Via Madonna del Soccorso, ingresso Sinbrivio.

DISPONE

che il presente provvedimento sia reso noto alla cittadinanza tramite pubblici avvisi, affissione all'Albo Pretorio del Comune e sul sito internet del Comune di Cori www.comune.cori.lt.it/home.html Copia del presente atto può essere richiesta presso l'Ufficio Tecnico Comunale Servizio Ambiente e Protezione Civile del Comune di CORI LT.

Si informa inoltre, così come previsto dall'articolo 3 comma 4 della Legge 241/90 e s.m.i. che avverso il presente provvedimento, si potrà presentare ricorso presso il T.A.R. entro 60 giorni o in alternativa al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di notificazione del presente atto.

Si invia la presente all'Albo Pretorio del Comune per la sua affissione e per quanto di competenza: Prefettura di Latina UTG, Ministero della Salute, Commissario Straordinario Regione Lazio, Comando Polizia Municipale, Comando Stazione Carabinieri di CORI LT, Corpo Forestale dello Stato Stazione di CORI LT. Si trasmette copia della presente a: Prefettura di Latina-Settore Tutela Ambientale; ATO4Latina; Acqualatina spa;

Dalla Residenza Municipale, Cori 08 marzo 2011

IL SINDACO

Avv. Tommaso CONTI

Tommaso Conti

